



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 30 ottobre 2019

L'IVA nelle vendite per corrispondenza

Il disposto dell'articolo 41, comma 1, lettera b) del DL 331/93.

Secondo la norma citata "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni **diversi da quelli soggetti ad accisa**, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa..." costituiscono **operazioni non imponibili**. L'irrilevante la modalità mediante cui si concluda la vendita fa rientrare nella fattispecie **anche la vendita di beni tramite internet**.

Per l'applicazione di detta regola sono richiesti **due requisiti**:

l'acquirente comunitario deve essere un consumatore finale e comunque soggetto non passivo d'imposta;

il trasporto deve essere eseguito dal cedente o da terzi per suo conto.

In tal caso soggiacciono alla non imponibilità i beni mobili materiali con l'esclusione dei beni soggetti ad accisa, dei mezzi di trasporto nuovi e dei beni da installare montare ed assemblare nello Stato del committente UE (questi ultimi esclusi da Iva in Italia e imponibili nello Stato membro della controparte UE).

Si ricorda che per le vendite a distanza fino al raggiungimento della soglia di € 100.000 in Italia l'imposta è applicata nel paese di origine, qualora si superi tale soglia il cedente nazionale deve **identificarsi** ai fini IVA nello Stato membro per assoggettare le cessioni all'Iva di tale stato.

Rimane ferma la possibilità per il cedente nazionale di optare, **con vincolo triennale**, per l'applicazione dell'IVA nello Stato del committente a prescindere da ogni soglia.